

INTRODUZIONE

Nella stesura di questa tesi si tenta di raggiungere un duplice intento: da una parte, quello di offrire una panoramica codicistica e un'analisi degli istituti di prevenzione del processo civile; dall'altra parte, si vuole tentare di rileggere con occhio critico la natura e le finalità degli istituti sopracitati, avendo contezza delle nuove consapevolezze apportate dalla L. del 14.5.2005, n. 80.

Al fine di perlustrare gli scopi legislativi che giustificano l'esistenza di procedimenti d'istruzione preventiva, si intende compiere un'indagine e un'analisi sistematica di specifici profili della tutela conservativa e di quella anticipatoria¹, approfondendo le dinamiche processuali delle disposizioni alla Sezione IV, Capo III, Titolo I, Libro IV del Codice di procedura civile. Segnatamente, si aspira a vagliare i più tradizionali istituti degli artt. 692, 696 e i relativi requisiti, oltre che il peculiare strumento processuale *ex art. 696-bis*.

Se, da principio, ci si interroga su cosa sia l'istruzione preventiva, si potrà trovare una prima e semplice risposta nel concetto di assunzione dei mezzi di prova prima del processo. Considerando l'appartenenza degli articoli sopracitati al Capo riguardante i procedimenti cautelari, pare fondamentale sottolineare l'utilità di queste disposizioni ad appagare l'esigenza di salvaguardia delle prove necessarie al futuro accertamento².

Gli istituti di prevenzione permettono l'assunzione di un mezzo istruttorio a prescindere dall'instaurazione di un processo, tutelando chi vi abbia interesse in

¹ A tal proposito ANTONIO CARRATTA, *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, Torino, 1997, p. 60ss. ove sostiene che gli istituti processuali della tutela anticipatoria siano accomunati dal tentativo di soddisfare un unico obiettivo: "garantire l'effettività della tutela giurisdizionale di diritti e *status*, cioè fare in modo che la durata necessaria, alla parte che ha ragione per ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese con gli strumenti all'uopo predisposti dall'ordinamento, non torni a suo danno."

² Così PAOLO BIAVATI, *Argomenti di diritto processuale civile*, Bologna, 2018, p. 717.

una situazione di urgenza e preservando l'effettività del diritto alla prova³. Sono così conservabili le deposizioni di un testimone, ove quest'ultimo risulti minacciato da rischi e pericoli che non consentirebbero la sua audizione nei più lunghi tempi della fase istruttoria di un processo pendente. Sono altresì preservate le risultanze delle verifiche dello stato di luoghi o della qualità e della condizione delle cose, effettuate per evitare che vi siano alterazioni dovute all'inevitabile trascorrere del tempo.

Pare dunque essere chiaro come, per l'applicazione delle misure *de quibus*, sia necessaria una condizione di urgenza, che altro non è che il requisito del cd. *periculum in mora*, cioè, in tal caso, il rischio concreto che dal ritardo, determinato dal tempo necessario alla celebrazione del processo, possa derivare un pregiudizio all'assunzione del mezzo di prova. In altre parole, riportando un esempio, si parla di una situazione in cui, se il testimone non fosse sentito subito, prima della proposizione della domanda che introduce il processo, svanirebbe o sarebbe fortemente ridotta la possibilità di usufruire di un'importante prova su cui l'interessato faceva affidamento. Ciò si giustifica, quindi, con un possibile mutamento nel tempo dell'oggetto della prova⁴.

Ma è così necessario che quel mezzo istruttorio, messo a repentaglio da una condizione che potremmo definire 'emergenziale', che determina un'esigenza di carattere temporale⁵, sia anche importante e cioè essenziale ai fini del futuro giudizio? La sua significatività e rilevanza è una condizione imprescindibile?

Vista la collocazione codicistica tra i procedimenti cautelari e seguendo i requisiti dei relativi provvedimenti, tra cui vi rientra il già accennato *periculum in mora*, la risposta non può che essere affermativa. Si andrà, dunque, a verificare la rilevanza della prova con un giudizio prognostico. Quest'ultima condizione è il cd. *fumus boni iuris*, richiesto per evitare che le misure anticipatorie siano richieste per preservare diritti non esistenti e, specificamente, l'insussistenza di un mezzo di

³ SALVO LEUZZI, I mezzi di prova nel processo civile, Milano, 2013, p. 583

⁴ Sul punto, v. GIAN ANTONIO MICHELI, La prova a futura memoria, Milano, 1937, p. 8 ss.

⁵ In tal senso GIUSEPPE NICOTINA, L'istruzione preventiva nel Codice di procedura civile, Milano, 1979, p. 12.

prova; oppure per evitare che vi sia una finalità meramente esplorativa, senza alcuna corrispondenza ad una situazione giuridica degna di tutela.

Compite le dovute premesse, può essere chiaro come l'istruzione preventiva sia direttamente collegata alla *spina dorsale* del processo civile: cioè il momento di acquisizione della prova dei fatti. Avvalendosi di quanto sancito dall'art. 24 Cost., si può evidenziare come debba essere assicurata una tutela piena, non solo al più generale diritto di difesa, ma anche alla sua basilare estrinsecazione del diritto alla prova. Infatti, ai fini del processo, conta accertare il diritto e delineare il rapporto giuridico controverso con un accertamento basato su fatti reali e, in tal senso, è opportuno ricordare che esiste una verità storica e che tale verità può essere conosciuta ed acquisita⁶, sancendo così, tanto un onere, quanto un diritto, a provare i fatti.

E se, ai sensi dell'art 2697 c.c., chi vuole far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi alla base di esso, a contrario è possibile stabilire che negando o limitando il potere processuale della parte di descrivere e mostrare al giudice la realtà dei fatti ad essa favorevole, se le si disconosce o le si riduce il diritto di esibire i mezzi conoscitivi di quella realtà⁷, si ridurrebbe o eliminerebbe la capacità dell'interessato di affermare i propri diritti, snaturando la funzione euristica e rappresentativa della prova, utile al giudice per apprendere e stabilire la verità dei fatti⁸.

Pertanto, considerando che le risultanze istruttorie concorrono alla formazione del convincimento del giudice, gli istituti d'istruzione preventiva paiono direttamente finalizzati ad assicurare un pieno diritto alla prova, anche, ma non solo, in relazione a quei casi in cui il mezzo istruttorio - e il relativo diritto ad assumerlo - potrebbero essere compromessi da un pericolo attuale di disperderli.

Se, limitatamente ai primi capitoli di questo lavoro di tesi, si tenta di avventurarsi nei percorsi processuali dell'istruzione *ante causam*, cercando, prevalentemente,

⁶ Così, quasi letteralmente, PAOLO BIAVATI, Argomenti di diritto processuale civile, Bologna, 2018, p. 325.

⁷ Così la Corte Cost., nella sent del 3.6.1966, n.53, in www.cortecostituzionale.it.

⁸ A proposito MICHELE TARUFFO, La prova nel processo civile, Milano, 2012, p. 63.

d'illustrare i procedimenti dei singoli istituti e i relativi presupposti, riguardo alla parte successiva, invece, si propone soprattutto una riflessione sulla natura e sulla *ratio* dei vari strumenti analizzati, andando a indagare sulle emblematiche differenze e le significative somiglianze tra gli artt. 692, 696 c.p.c. e l'art. 696-*bis* c.p.c.

Ci si interroga, in particolare, sulla possibilità di oltrepassare una visione che poggia meramente sulla collocazione codicistica, a favore di una più ampia concezione dei mezzi d'istruzione preventiva, contando anche sull'ausilio e l'esempio di istituti di altri ordinamenti.

Si propone, inoltre, un'analisi dell'evoluzione storica degli argomenti *de quibus*, riportando i maggiori cambiamenti legislativi e giurisprudenziali su tali temi, dalle importanti pronunce della Corte Costituzionale, alla legge di delega 206/2021 che, anche nel segno di un peculiare uso dell'istruzione preventiva, prospetta una riforma del processo civile (si veda articolo unico, comma 4, *lett. S*).

Inoltre, si sottolinea l'importanza della riforma del 2005 attraverso la quale, con l'introduzione dell'art. 696-*bis* c.p.c., il processo civile italiano può contare sulle risultanze di una consulenza tecnica compiuta prima dell'instaurazione di un processo e senza che vi debba essere il requisito del *periculum in mora*, incuendo chi sostiene⁹ che la funzione cautelare sia l'unica ed esclusiva finalità delle misure di prevenzione, che, con la recente riforma, si vedono sottrarre il requisito dell'urgenza per l'assunzione preventiva di un 'mezzo istruttorio'¹⁰. Quindi, nonostante l'ubicazione all'interno del Capo sui procedimenti cautelari del c.p.c., la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, assume dei

⁹ Sulla natura cautelare dell'istruzione preventiva v. PIERO CALAMANDREI, Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari, Padova, 1936, p. 31 ss.; ENRICO REDENTI, Diritto processuale civile, Milano, 1957, p. 242; VIRGILIO ANDRIOLI, Commento al Codice di procedura civile, Napoli, 1964, p. 235; LUIGI MONTESANO, I provvedimenti d'urgenza nel processo civile, Napoli, 1955, p. 32 ss.; ALBERTO A. ROMANO, La tutela cautelare della prova nel processo civile, Napoli, 2004. P. 1 ss.

¹⁰ In realtà, è ampiamente discussa, in dottrina, la natura della consulenza tecnica preventiva e, per una specifica trattazione di tale questione si rinvia al capitolo 2, paragrafo 4.

caratteri atipici, con dibattute finalità che lasciano presagire una possibile dislocazione al di fuori dalla tutela cautelare in senso stretto.

In un palcoscenico giuridico in cui le disposizioni codicistiche devono spesso fare i conti con la realtà e i concreti problemi processuali, il legislatore pare possa aver illuminato il sentiero per un approccio volto alla deflazione del contenzioso, ove gli istituti di prevenzione consentono di guardare ad una consapevole conciliazione o a una rinuncia ai propri intenti giudiziari, in virtù del materiale probatorio raccolto *ante causam*.

Le questioni circostanti a tali argomenti sono varie e numerose, ci si chiede, ad esempio, se un uso incontrollato dell'istruzione preventiva e senza la barriera del *periculum in mora*, possa condurre ad una sterilizzazione della prova, o se si possa, così, tendere ad una sommarizzazione del contraddittorio, accendendo uno spinoso dibattito che conduce ad opinioni oscillanti tra verità e certezza: è più importante ottenere, per certo e in qualsiasi modo, una verità processuale o tentare di guadagnarsela, accettando le probabilità di non riuscirci, ma seguendo un *iter* all'insegna del giusto processo e delle relative tutele alle parti?

Dunque, qual è il destino dei tanti istituti riconducibili all'ampio *genus* dell'istruzione preventiva a fronte delle novità che il legislatore ha introdotto nel processo civile?

I GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE

1. L'assunzione di testimoni a futura memoria ai sensi dell'art. 692 c.p.c.

La prova testimoniale è probabilmente il più classico dei mezzi di prova¹¹, quello che balza subito alla mente se si pensa alla fase istruttoria, sia per le sue antiche radici, sia per la risonanza mediatica che gli è spesso attribuita, oltre che alla sua consueta ricorrenza e al frequente utilizzo nei processi civili (e non solo!) italiani. La testimonianza è una prova costituenda che implica l'apporto di dichiarazioni da parte di soggetti estranei alla causa, i quali dovranno riferire sui fatti oggetto del giudizio. Si suole definirla quindi come la dichiarazione di scienza e verità di un terzo riguardo i fatti oggetto della lite¹²; da tale definizione si deduce che, anzitutto, il testimone riporta ciò che ha appreso, rivelando la sua conoscenza empirica sui fatti, con il dovere di sottrarsi da affermazioni mendaci per scongiurare il rischio di guastare l'*iter* processuale della controversia e per evitare di incorrere in una responsabilità penale che cinge chiunque, nelle vesti di testimone, sia stato reticente o non abbia riferito la verità. Il soggetto che rende la testimonianza riferisce esclusivamente fatti, dovendo rinunciare a destreggiarsi in

¹¹ Si veda per una più approfondita lettura sulla prova testimoniale PIERO LEANZA, L'istruzione probatoria nel nuovo processo civile, Torino, 2009, p. 163 ss.; FRANCESCO CARNELUTTI, Diritto e processo, Napoli, 1958, p. 129 ss.; LUIGI PAOLO COMOGLIO, Le prove civili, Torino, 2010; ANDREA PROTO PISANI, Lezioni sul processo civile, Napoli, 1994, p. 464 ss.; CRISANTO MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, Torino, 1997, p. 236 ss.

¹² A tal proposito PAOLO BIAVATI, Argomenti di diritto processuale civile, Bologna, 2018, p. 337.

eventuali valutazioni o giudizi, ciò anche in forza dell'art. 244 c.p.c che esige esplicitamente “l’indicazione specifica dei fatti”; d’altro canto, esclusivamente riguardo i fatti storici assume valore l’impegno di dire tutto il vero, tenendo conto del fatto che la nozione di verità è estranea, per sua natura, ai giudizi¹³.

Il nostro ordinamento si tutela di fronte al pericolo che un testimone alteri il tentativo processuale di ricostruzione dei fatti, o che ometta quanto di sua conoscenza, prevedendo l’impegno a dire la verità ai sensi dell’art. 251 c.p.c., così come modificato dalle pronunce della Corte Costituzionale¹⁴, imponendo le già citate conseguenze penali e disciplinando l’accompagnamento coattivo all’art. 255 c.p.c., spesso accoppiato ad una sanzione pecuniaria, per il testimone che non compaia e risulti sprovvisto di un giustificato motivo. Sarà l’organo giudicante a provvedere dapprima ad interrogare il teste, per poi compiere una disamina sull’attendibilità del soggetto e di quanto questi ha riferito, vagliando la veridicità della deposizione che il giudice potrà valutare a sua discrezione, con riferimento sia ad elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazioni, eventuali contraddizioni), sia di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad uno specifico esito della controversia)¹⁵.

Continuando ad analizzare la definizione di tale istituto, è doveroso evidenziare l’estraneità del testimone che, pur avendo coscienza di un fatto o avendovi assistito (cd. testimone oculare), è esterno alla controversia; tanto che, ai sensi dell’art 246 c.p.c. rubricato “incapacità a testimoniare”, non può rendere testimonianza la parte, né chi, pur non essendola in concreto, potrebbe astrattamente esserlo.

¹³ SALVO LEUZZI, I mezzi di prova nel processo civile, Milano, 2013, p. 361.

¹⁴ Così la Corte Cost., nella sent. del 4.5.1995, n. 149, ove ha sancito che fosse costituzionalmente illegittima la parte dell’art. 251 in cui faceva riferimento all’importanza morale e religiosa del giuramento, sostituendo tale formula obsoleta con una presa di coscienza e un impegno del testimone che deve recitare quanto segue: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”. www.cortecostituzionale.it

¹⁵ Così la Corte d’Appello di Bari, sez. lav., nella sent. Del 25.5.2020, n.609. www.DeJure.it.

Si prenda in considerazione un esempio: vi è stato un incidente e, proprio a causa di esso, i due soggetti all'interno di una delle due auto coinvolte nel sinistro hanno riportato dei danni. Il passeggero che anch'esso, come detto, ha subito una modificazione peggiorativa del proprio stato di salute non potrà essere assunto come testimone nella controversia del guidatore in materia di responsabilità civile perché, secondo pressoché unanime giurisprudenza, ha un interesse personale, concreto ed attuale nella lite¹⁶, tanto da legittimarlo ad un intervento volontario. Questo interesse può essere di varia natura e lo rende incapace a rivestire il ruolo di teste.

Tuttavia, non è del tutto esauriente considerare tale mezzo di prova esclusivamente in relazione alla fase centrale del giudizio, quella istruttoria: basti pensare all'art. 692 c.p.c. che permette l'audizione a futura memoria e quindi l'assunzione di una testimonianza al di fuori del processo.

La disposizione dell'art. 692 c.p.c. introduce i provvedimenti d'istruzione preventiva e presenta il primo tra quegli istituti volti a salvaguardare, in anticipo rispetto al processo di cognizione, la fruttuosità e proficuità dell'istruzione probatoria¹⁷.

La ratio dei procedimenti *de quibus* è strettamente collegata al rischio di dispersione della prova, rivelando una natura cautelare, comprovata anche dalla collocazione codicistica, idonea a tutelare la prova dal rischio che dal ritardo derivi un pregiudizio al buon esito dei provvedimenti di ammissione dei mezzi istruttori e, conseguentemente, al generale esito positivo del processo di

¹⁶ Così la Cassazione civile, sez. VI, nella sent. del 17.7.2019, n.1912, stabilendo che il trasportato-testimone, in via esemplificativa, può avere interesse: a) all'accertamento della responsabilità concorsuale dei due conducenti, per beneficiare del cumulo di due massimali assicurativi; b) all'accertamento della responsabilità concorsuale dei due conducenti, per poter inoltrare la propria richiesta ad un secondo debitore, nel caso di insolvenza o renitenza del primo; c) all'accertamento dell'assenza della ricorrenza d'un caso fortuito, per potere evitare che il vettore si sottragga alla propria responsabilità. www.DeJure.it.

¹⁷ V. SALVO LEUZZI, I mezzi di prova nel processo civile, Milano, 2013, p. 583.

cognizione, sotto l'aspetto della migliore qualità e prossimità al vero del giudizio di fatto¹⁸.

Si deduce anche una natura contenziosa sottostante alle finalità dei procedimenti d'istruzione preventiva, seppur si possa parlare di un rapporto di 'strumentalità attenuata'¹⁹ rispetto alla tutela di merito, anche in virtù del fatto che essi non obbligano chi ha preventivamente assunto la prova a instaurare un successivo giudizio, non contemplando un termine perentorio e a pena d'inefficacia della cautela.

Il punto chiave è l'utilizzabilità degli elementi probatori nel successivo ed eventuale processo di merito e, in tal senso, viene in gioco la provvisorietà della tutela cautelare: da un lato, è importante acquisire un materiale che, altrimenti, sarebbe irrimediabilmente smarrito; nel contempo, ciò non significa che debba essere confermata, dinanzi al giudice del merito, la valutazione sommaria di rilevanza ed ammissibilità compiuta dal giudice della cautela²⁰. Dunque, è utile partire da quest'ultimo assunto per esplicitare al meglio gli scopi dell'istruzione preventiva e, soprattutto, dell'audizione del testimone a futura memoria: la prima utilità, come accennato precedentemente, è quella di sostanziale protezione della prova, quindi la capacità di preservare le risultanze ottenibili da una testimonianza che sono minacciate al punto da avere un "fondato motivo di temere che siano per mancare uno o più testimoni"; in tal senso l'obiettivo dell'istituto è rimettere al giudice una valutazione discrezionale con cui possa vagliare l'urgenza all'assunzione e, nel caso, farne ottenere l'effettiva conservazione.

La seconda validità di questi provvedimenti è connessa al diritto che l'istante può far valere nel futuro processo e in funzione del quale la prova appare preordinata²¹. Quindi, è sancita l'opportunità di fare utilizzo e basare la ricostruzione dei fatti in giudizio (anche) sulla prova assunta in tempi anteriori,

¹⁸ Così ALBERTO A. ROMANO, Commentario del Codice di procedura civile Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, nella parte dedicata all'istruzione preventiva, Milano, 2014, p.395.

¹⁹ V. capitolo 3, paragrafo 1.1.

²⁰ V. PAOLO BIAVATI, Argomenti di diritto processuale civile, Bologna, 2018, p. 719.

²¹ A proposito SALVO LEUZZI, I mezzi di prova nel processo civile, Milano, 2013, p. 585.

prima del processo, in virtù dell'urgenza che si era manifestata e in relazione alla qualità dell'interesse che dovrà essere tutelato. Pertanto, in tal senso, è fondamentale che vi sia un'astratta tutelabilità del diritto rispetto al successivo giudizio di merito²².

Ogni istituto giuridico trova spesso una connessione tra finalità e requisiti, ove le prime svolgono un ruolo di funzionalità dell'istituto nel processo, dispiegando le potenzialità di una disposizione, mentre i secondi segnano un'esigenza di condizioni che la legge richiede affinché si possano realizzare gli scopi prefissati. E così, anche nel caso dell'art. 692 c.p.c., la finalità di tutelare e preservare un diritto essenziale - quello alla prova - si tramuta in un requisito che la legge richiede all'istante, ponendo un vaglio di rilevanza: si parla a proposito del cd. *fumus boni iuris*, una delle due condizioni che accomuna queste misure di prevenzione agli altri provvedimenti cautelari del Codice di procedura civile.

Il *fumus boni iuris* altro non è che un vaglio di ammissibilità e rilevanza condotto in modo sommario dal giudice²³, tale che ci si chiede se la prova testimoniale di cui si richiede l'assunzione anticipata sarebbe stata verosimilmente assunta in un giudizio di merito siccome rilevante e funzionale alla tutela del diritto. Il Codice esprime tale requisito con il dettato dell'art. 693, che impone all'istante un preciso contenuto del ricorso: "l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata", chiedendo al giudice quindi di verificare che la prova si prefiguri ammissibile e rilevante rispetto a domande ed eccezioni sommariamente prospettate²⁴. A proposito, la Cassazione si è pronunciata evidenziando che i procedimenti di istruzione preventiva, nella loro strumentalità rispetto al giudizio di merito in cui verranno fatti valere, sono correlati all'esercizio futuro di un'azione che potrà essere proposta innanzi al giudice ordinario e, dunque, postulano che la situazione giuridica rispetto a cui si chiede

²² In questo senso SALVO LEUZZI, *I mezzi di prova nel processo civile*, Milano, 2013, p. 585.

²³ Si consideri le parole di ALBERTO A. ROMANO, *Commentario del Codice di procedura civile* Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, nella parte dedicata all'istruzione preventiva, Milano, 2014, p.398.

²⁴ V. GIUSEPPE NICOTINA, *L'istruzione preventiva nel Codice di procedura civile*, Milano, 1979, p. 171.

la preventiva attività istruttoria sia riconducibile, in base alle allegazioni della parte, al novero dei diritti soggettivi²⁵.

Riepilogando, il giudice deve valutare se il mezzo di prova sia ammissibile e rilevante con riferimento alle domande e alle eccezioni alle quali la prova è preordinata.

L'art. 692 c.p.c. mostra una sua peculiarità nella formula che recita: "le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre", infatti, riferendosi alle risultanze della testimonianza, rimarca il collegamento con il successivo (eventuale) giudizio di merito.

Tuttavia, non è così pacifica l'interpretazione che le si può assegnare, infatti, tale proposizione si presenta immediatamente come divisoria: se, da una parte, con il termine "possono essere" pare rivelare solo una cauta probabilità, dall'altra parte, l'espressione "necessarie" può sembrare un ulteriore requisito, addizionale al *fumus boni iuris*, come a richiedere non solo la rilevanza ed ammissibilità della prova testimoniale, bensì anche la sua inevitabile necessità ed indispensabilità rispetto al futuro processo.

La scissione dottrinale che si è creata intorno a tale proposizione del Codice non ha visto una netta prevalenza di chi vede nel dettato dell'art 692 c.p.c un semplice intento di esplicitare un requisito ben noto, non solo a tutti gli istituti di istruzione preventiva, ma a tutti i provvedimenti cautelari, senza che si possa individuare un nuovo ed ulteriore requisito per il solo caso dell'audizione di testimoni a futura memoria²⁶. Infatti, ampia parte della dottrina, dando meno importanza al vocabolo

²⁵ Così la Cassazione civile, sez. Un., nella sent. del 21.1.1988, n.443, esprimendo in tal senso anche quale debba essere il grado di certezza del diritto soggettivo nei momenti antecedenti a un giudizio: "non si richiede né che la spettanza della situazione giuridica soggettiva sia certa al momento della domanda di istruzione preventiva, la quale, anzi, il più delle volte è funzionale ad un instaurando giudizio di accertamento del diritto (che si pretende leso), né che questo sia già venuto ad esistenza o che se ne preveda la sicura insorgenza, essendo sufficiente, invece, che dalla prospettazione della parte istante - valutata secondo il noto criterio del *petitum* sostanziale - debba ritenersi possibile e probabile che il diritto *nondum natum* verrà ad esistenza." www.DeJure.it.

²⁶ Nonostante vi sia chi, con una valutazione meno rigorosa, ritenga che debba trattarsi di testimoni per cui vi sia fondato motivo di temere che siano per mancare e la cui testimonianza possa risultare necessaria in un futuro giudizio; tale concezione avvalorata una valutazione sull'opportunità della